



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Il Presidente



e, p.c.

Al Signor Presidente
della Commissione Consiliare **III**

Ai Signori Consiglieri Regionali

Al Signor Presidente della
Giunta Regionale

Ai Signori Assessori Regionali

Ai Signori Sottosegretari Regionali

SEDE

OGGETTO: REF 0002 - DI INIZIATIVA CONSILIARE

Referendum abrogativo sull'articolo 11, commi 13 e 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 (ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, della Legge statale n. 352 del 1970, dell'articolo 14 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia)

(di iniziativa dei Consiglieri Regionali: Sola, Cavalli, Patitucci, Zamponi)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, la proposta di deliberazione descritta in oggetto.

Con i migliori saluti.


(Davide Boni)

All.: testo del provvedimento

**“PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO
SULL’ARTICOLO 11, COMMI 13 E 14, DEL DECRETO LEGGE 31
MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE 30 LUGLIO 2010,
N. 122 (AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE,
DELLA LEGGE STATALE N. 352 DEL 1970, DELL’ARTICOLO 14
DELLO STATUTO D’AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA)”**

RELAZIONE

La presente proposta di referendum abrogativo è finalizzata a garantire il giusto indennizzo a favore delle persone danneggiate da trasfusioni di sangue infetto e riconoscere un ragionevole risarcimento ai cittadini che hanno contratto, per dimostrata negligenza, gravissime malattie come l'Aids e l'epatite virale.

Tale proposta di referendum abrogativo che si concentra direttamente sull'articolo 11 ed in particolare i commi 13 e 14 del Decreto Legge n°78, convertito in legge 30 luglio 2010, n° 122 si è resa necessaria a causa dei tagli contenuti nella finanziaria 2010 che hanno negato la rivalutazione degli indennizzi, con decorrenza retroattiva, congelando gli importi al 1992.

In questo modo l'attuale Governo ha compiuto un vero e proprio salto indietro, tornando a 18 anni or sono, attraverso un provvedimento che di fatto comporta una diminuzione di circa un terzo delle pensioni a favore di tutti coloro che destinatari di sangue infetto ne stanno pagando le conseguenze.

La manovra ha anche inciso sui procedimenti giudiziari in corso, fornendo un'interpretazione autoritativa della normativa che si pone in contrasto con moltissime sentenze emesse dai Tribunali dislocati in più parti d'Italia, condizionando i giudizi pendenti.

Il chiaro intento auspicato con la presente proposta di referendum è quello di pervenire ad una completa cancellazione di tutte quelle norme che attualmente non riconoscono a chi è stato oggetto di trasfusioni di sangue infetto un giusto ed adeguato indennizzo.

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTO lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia ed in particolare l'articolo 14, comma 3, lettera e) che prevede la competenza del Consiglio regionale in ordine alla deliberazione di richiesta di referendum a norma dell'articolo 75 della Costituzione;

VISTA la Legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" in particolare il Titolo II;

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati";

VISTA la legge 25 luglio 1997, n. 238 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 174) – "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge 210/1992 come modificato dalla legge 238/1997: "L'indennizzo di cui al comma 1, è integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125) – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 – "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; Visto l'art. 11 commi 13 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, rendendo un'interpretazione autentica della norma in questione, escluderebbe l'integrale rivalutazione dell'indennizzo ex legge 210/1992: "comma 13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione. Comma 14. Fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato, per i

periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

VISTE le sentenze della Suprema Corte di Cassazione nn. 15894/2005 e 18109/2007 che affermarono il diritto all'integrale rivalutazione (voce indennizzo e voce indennità integrativa speciale) dell'indennizzo ex L. 210/1992;

VISTA l'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia (R.G. n. 708/2010 – Giudice Elena Vezzosi) del 16.9.2010 ove veniva sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 11 commi 13 e 14 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 122/2010, e dichiarata la non manifesta infondatezza dell'anzidetta questione e la sua rilevanza per contrasto con gli artt. 117, 102, 104, 111, 3, 32, 24 e 25, primo comma, della Costituzione nonché con gli articoli 35, 2 e 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);

VISTA la legge 29 ottobre 2005, n. 229 (in Gazz. Uff., 5 novembre, n. 258) – “Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie” che prevede un ulteriore indennizzo a favore dei danneggiati da vaccino già beneficiari della legge 210/92, confermando espressamente la rivalutazione annuale dell'intero importo (art. 1, comma 4, legge 229/05);

VISTO il decreto 2.10.09, n. 163 (regolamento di esecuzione dell'art. 2, comma 363, della legge 24.12.07, n. 244, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da Talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco) con cui è stato previsto che l'indennizzo, determinato in analogia a quanto stabilito per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 25.2.1992, n. 210, sia interamente rivalutato in base alla variazione degli indici Istat;

RITENUTO CHE la norma in esame abbia reso un'interpretazione dell'art. 2 L. 210/1992 oltre che discriminatoria, contraria alla *ratio* stessa della legge, infatti, il principio di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza, esige che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal Legislatore;

RITENUTO INOLTRE CHE la mancata rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, costituente oltre il 90% dell'indennizzo *de quo*, determinerebbe nel volgere di pochi anni, a causa della svalutazione monetaria, il sostanziale “svuotamento” della pur richiamata tutela alla salute di cui all'art. 32 Cost., con buona pace della cogenza della richiamata disposizione costituzionale nonché dello stesso principio di eguaglianza;

CONSIDERATO CHE l'interpretazione autentica in questione si pone dunque in insanabile contrasto con il principio di razionalità delle scelte legislative ex art. 3 Cost., dal momento che verrebbe a delineare un congegno di rivalutazione destinato ad essere tale solo di nome, ma non di fatto, intervenendo su una componente così esigua e cioè così prossima allo zero, da rendere economicamente irrilevante la stessa rivalutazione, in palese contrasto con l'intervento della novella (art. 7, comma d.l. 548/1996, convertito in l. 641/1996);

CONSIDERATO INOLTRE CHE la normativa sopra menzionata si pone infine in contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., poiché viene sostanzialmente vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale. In questo caso infatti lo *ius superveniens* non soddisfa le richieste degli interessati e si pone in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale eventualmente ad essi favorevole, stabilendo di fatto l'estinzione dei processi in corso (ovvero la soccombenza negli stessi), e si opera così da parte del Legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto; è perciò da ravvisarsi anche la violazione del diritto di azione, di cui all'art. 24 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 123/1987; n. 103/1995; C. Cass. 2.5.1996, ord. in G.U., serie sp. 18.12.1996).

VISTO l'articolo 11 commi 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (pubblicato in Supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale, 31 maggio 2010, n. 125)

CHIEDE AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

di deliberare la seguente proposta di referendum abrogativo:

“Volete voi che sia abrogato l'articolo 11 commi 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, (pubblicato in Suppl. ordinario n. 114 alla Gazz. Uff., 31 maggio 2010, n. 125) ?